

**Escluso l'obbligo dei genitori di mantenere il figlio maggiorenne  
che non si sia adeguatamente impegnato nella ricerca di un lavoro**

di CLAUDIA BENANTI

Le trasformazioni sociali e la crisi del mercato occupazionale occorse negli ultimi decenni hanno fatto sì che molto spesso i genitori si siano trovati, volenti o nolenti, a mantenere i propri figli ben oltre il raggiungimento della maggiore età.

Nel caso di specie un trentatreenne, convivente con la madre a seguito di una misura pregressa di affidamento condiviso, aveva da tempo concluso gli studi e trovato un'occupazione precaria come insegnante supplente, conseguendo redditi modesti, ma – a dire della Corte – significativi. A chiedere il ripristino del mantenimento a suo favore e a carico del padre – revocato, unitamente all'assegnazione della casa familiare, dalla Corte d'appello – non era però il diretto interessato, bensì, ai sensi dell'art. 337-*septies* c.c., la madre.

La Corte, pur trovandosi a decidere su un caso nel quale c'era stato un provvedimento di affidamento condiviso, enuncia dei principi generalizzati, valevoli per il mantenimento del figlio maggiorenne generalmente considerato.

Sul piano sostanziale la Corte, collegata al raggiungimento della maggiore età l'estinzione del diritto del figlio al mantenimento, interpreta l'art. 337-*septies*, comma 1°, c.c. – il quale prevede che, nel contesto dei provvedimenti inerenti all'affidamento del figlio minore, il giudice «valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico» – come attributivo al giudice di un potere discrezionale.

Il figlio maggiorenne, salvo il caso di adempimento spontaneo da parte del genitore, sarebbe quindi tenuto a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento di un nuovo diritto al mantenimento a carico del genitore, sottoposto, in ragione della sua funzione “educativa”, a presupposti rigidi.

Tali presupposti – eccezion fatta, evidentemente, per il caso in cui il figlio si trovi in una condizione di diminuzione della propria capacità di intendere e di volere – diventano più stringenti via via che il medesimo si allontana dalla soglia della maggiore età.

Si tratta, precisamente, della diligente prosecuzione degli studi oltre l'istruzione secondaria, dell'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione dei medesimi, nel quale il soggetto si sia impegnato diligentemente per trovare un'occupazione coerente con la formazione acquisita, infine della mancanza di un lavoro, sia o meno confacente alla propria formazione professionale, nonostante tutti i tentativi occorsi.

Questa interpretazione ha due pregi: l'enunciazione dell'autoresponsabilità come principio regolatore del mantenimento del figlio maggiorenne ed il porre a carico del medesimo l'onere di provare la sussistenza delle circostanze che fondano il suo diritto, in linea con il principio di vicinanza della prova.

Essa ha, però, due limiti: il delineare una costruzione complessa, secondo la quale nel momento in cui il figlio diventa maggiorenne si estinguerebbe il vecchio diritto al mantenimento, ma ne nascerebbe uno nuovo; il basarsi sull'interpretazione di una norma, l'art. 337-*septies*, comma 1°, c.c., che è volta a risolvere il diverso problema di assicurare al figlio maggiorenne, cessata la convivenza familiare, il pagamento del mantenimento da parte del genitore non collocatario.